

DL Genova ed altre emergenze: via libera della Camera in prima lettura

6 Novembre 2018

L'Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 109/2018 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" ([DDL 1209/C](#) - Relatori Gianluca Rospì - del Gruppo M5S e Flavio Di Muro della Lega), con numerose modifiche ed integrazioni al testo iniziale.

Tra le novità di maggior rilievo, in particolare, si segnalano, le seguenti:

Misure per Genova:

-nell'ambito dei poteri **derogatori attribuiti al Commissario straordinario** viene precisato che lo stesso opera in deroga ad ogni disposizione di legge **diversa da quella penale**, "fatto salvo il rispetto **delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al DLgs 159/2011, nonché** dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". Viene disposta, altresì, l'emanazione di un **decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di individuare speciali misure amministrative di semplificazione, volte al rilascio delle documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;

-viene previsto che anche nelle more dell'emissione del decreto per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, **il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree**, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese;

-con **riferimento alla disciplina dell'affidamento**, da parte del Commissario straordinario, **della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario**, nonché quelle connesse, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, vengono escluse dal suddetto affidamento le attività propedeutiche. Viene, inoltre, precisato, in linea con quanto auspicato da **ANCE**, che l'affidamento è rivolto ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, e non già ai soggetti diversi da tutte le società concessionarie di strade a pedaggio, come previsto dal testo iniziale;

-vengono introdotte misure per la **tutela del diritto all'abitazione ai soggetti proprietari e usufruttuari** delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova ai fini della ricostruzione dell'infrastruttura crollata;

-vengono, inoltre, introdotte misure specifiche volte alla **esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera** (Ponte Morandi) e alla verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia;

-vengono introdotte **misure a sostegno degli operatori economici danneggiati in conseguenza del crollo** del ponte. In particolare, viene previsto il ristoro dei danni alle unità

immobiliari sedi operative di imprese e oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al suddetto evento;

-viene prevista la concessione di **un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi**, in favore dei lavoratori del settore privato, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del Ponte Morandi;

-vengono attribuite al **Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro** per l'anno 2018 al fine di garantire la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese;

-viene prevista l'adozione, da parte del Commissario Straordinario, di **un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova** e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale;

-viene istituito un **fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova** attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.

Sisma di Ischia:

-viene modificata la norma del testo sulle **funzioni del Commissario per Ischia**, con l'attribuzione di ulteriori funzioni relative a coordinamento e realizzazione: degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; della mappatura della situazione edilizia e urbanistica per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; nonché all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

-viene **modificata la norma sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per il sisma dell'Isola di Ischia**, prevedendo l'obbligo di includere nella domanda di contributo l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia;

-viene **modificata la norma concernente la disciplina della definizione delle istanze di condono pendenti** relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma di Ischia, prevedendo in particolare il previo rilascio del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 e, per le medesime istanze, l'esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa). Viene, altresì, precisato che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono;

-viene previsto che **agli atti di competenza del Commissario straordinario per gli eventi sismici dell'isola di Ischia si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità** degli atti dettate dall'art. 36 del D.L. 189/2016 che prevede, tra l'altro, la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente";

-viene precisato che i piani di delocalizzazione e trasformazione urbana del Commissario straordinario, siano **finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico**.

Sisma Centro Italia:

-viene modificato l'art. 2 del D.L. 189/16 (sisma in centro Italia), prevedendo che le ordinanze del Commissario straordinario siano emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento, e **che il Commissario straordinario coadiuvi gli enti locali anche nella realizzazione degli interventi, oltre che nella loro progettazione;**

-viene modificato l'art. 6, comma 8, del D.L. 189/16 aggiungendo, **tra le spese ammissibili a finanziamento, oltre alle spese per prestazioni tecniche e amministrative, anche le spese per le attività professionali** svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari;

-viene modificato l'art. 34, comma 5, del D.L. 189/16, che elenca i **contributi massimi, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata**, al fine di prevedere, attraverso l'emanazione di una ordinanza commissariale, la possibilità del riconoscimento di un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per entrambi le suddette attività professionali;

-viene modificato l'art. 15, comma 3-bis del D.L. 189/16, riguardante gli **interventi di competenza delle diocesi**, al fine tra l'altro di: precisare che gli interventi di competenza delle diocesi riguardano i "lavori" e non gli interventi, come attualmente previsto; aumentare il previsto importo per singolo lavoro di competenza della diocesi da una cifra non superiore a 500.000 ad una cifra non superiore a 600.000 euro;

-vengono introdotte disposizioni di modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 55/2018 (recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), contenente la **disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati.**

Edilizia scolastica:

-viene previsto, al fine di **garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici**, che le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'art. 1, comma 170, della L 107/2015 sono accertate con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture;

-viene modificato l'art. 1 della L 232/2016 al fine di prevedere che per gli interventi già individuati - realizzazione di nuove strutture scolastiche per le quali è stata prevista la destinazione, da parte dell'INAIL, di € 100 mln - l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni può essere raggiunta successivamente all'adozione del decreto attuativo, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi;

Vengono, altresì, previste **autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative**- 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 - e di poli per l'infanzia innovativi - 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Ulteriori misure:

-viene disposto il **trasferimento alla neo costituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali delle funzioni ispettive** e dei poteri di

cui agli artt. 11 e 12 del DLgs 264/2006 al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti e non alla rete stradale transeuropea. A tal fine viene prevista l'emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, che definisca i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, nonché gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni impartite dall'Agenzia;

-viene disposto che il **Ministro delle Infrastrutture riferisca annualmente, a decorrere dal 1° giugno 2019**, alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli **interventi di verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali**;

-viene **prorogato, dal 31 dicembre 2018 al 15 settembre 2019**, il termine di cui all'art. 50-ter, c.2, del DLgs 82/2005, di **operatività della sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati** affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

-viene **modificato l'art. 13 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile)**, al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, ai Comuni e ai Commissari delegati che operano in regime straordinario, di cui all'art. 25, comma 7 del medesimo Codice, di porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile.

-vengono **esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR per gli anni 2020 e 2021 le società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria** che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il 2019 e 2020.

In Aula sono stati accolti, altresì, numerosi **Ordini del giorno** dal Governo, tra cui, in particolare, i seguenti, nel senso auspicato da **ANCE**:

-n.53 (On.Basini-L-SP) sulla possibilità dell'adozione di tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della **proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-quater del DL 8/2017**, convertito dalla L.45/2017 (credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive per le regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma);

-n.64 (On.Maccanti-L-SP) sulla previsione, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una **proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento** e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

-n.69 (On.Cecchetti-L-SP) sulla possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di **estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia**, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

-n.70 (On.Raffaelli-L-SP) sulla possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DL 189/2016, convertito L.229/2016, siano **definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari (ricostruzione privata)**, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, **fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del**

contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione;

-n.71(On. Valbusa-L-SP) sull'opportunità di **risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017**, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'art.30, comma 6 del DLgs 50/2016.

Tra gli altri ordini del giorno accolti , si segnalano, altresì:

-n.54 (On. De Angelis-L-SP) sulla possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento legislativo, la **compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino** di edifici colpiti da eventi sismici;

-n.68 (On. Giacometti- L-SP) sulla possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, **di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta**, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

Il decreto legge, in scadenza il 27 novembre 2018, è già all'esame delle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente del Senato, per la seconda lettura (DDL 909/S).

Per gli ulteriori contenuti del decreto legge si veda precedente [del 5 ottobre 2018](#).

In allegato gli OdG evidenziati.

[34223-OdG.pdf](#)[Apri](#)